



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 159 Del 24-11-20

Oggetto:	ART.11BIS COMMA 2 DEL DL 135/2018 - ART. 15 CCNL 21/05/2018 AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PROVVEDIMENTI.
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 11:00, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	A

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 22 maggio 2018 — CCNL 2016/2018 Enti Locali, di seguito riportati, che disciplinano l'Area delle posizioni organizzative:

“Art. 13 - Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui al

l

'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi. 7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67. ”;

Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Richiamata la propria deliberazione n. 32/2019 con la quale, fatti salvi eventuali limiti derivanti da vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa di personale e/o da norme contrattuali, si è provveduto a determinare i criteri di graduazione delle posizioni organizzative all'interno dei valori di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 sopra richiamato come da seguente prospetto:

Punteggio totale	Retribuzione di posizione cat. D
Meno di 50 punti	Da € 5.000,00
Da 50 a 69 punti	Da € 5.000,00 a € 7.500,00
Da 70 a 84 punti	Da € 7.500,00 a € 10.000,00
Da 85 a 89 punti	Da € 10.000,00 a € 14.000,00
Da 90 a meno di 94 punti	Da € 14.000,00 a € 16.000,00
Da 95 punti	€ 16.000,00

Visto l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 e s.m.i. in base al quale: “ 2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data*

articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. ”;

Ricordato che l'importo complessivo a titolo di posizione e risultato ammonta nel 2016 ad € 50.975,00, così come certificato nella costituzione del relativo fondo produttività del personale per il periodo;

Visto l'art.11bis comma 2 del DL 135/2018 in base al quale: “2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario

»;

Richiamata la propria deliberazione n. 126 del 21/09/2020 con la quale, ad integrazione di quanto già specificato nel DUP 2020/2022 ed in base ai criteri di cui al DM 17/03/2020 e della relativa circolare esplicativa del 08/06/2020, si determinava la capacità assunzionale dell'Ente come specificato nel seguente prospetto:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.		
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020		
Abitanti	2649	
Anno Corrente	2020	
Entrate correnti		
Ultimo Rendiconto	8.178.123,52 €	
Penultimo rendiconto	10.660.271,34 €	
Terzultimo rendiconto	7.017.400,34 €	
Spesa del personale		
Ultimo rendiconto	959.235,74 €	
Anno 2018	976.335,12 €	
Margini assunzionali		
	31.279,37 €	
Utilizzo massimo margini assunzionali		
	31.279,37 €	
Prima soglia	27,60%	Seconda soglia
		31,60%
FCDE	24.877,66 €	
Media - FCDE	8.593.720,74 €	
Rapporto Spesa/Entrate		
	11,16%	
Collocazione ente		
	Prima fascia	
FCDE		
Incremento massimo ipotetico spesa 2020		
%	20,00%	€
		195.267,02 €
Incremento spesa 2020 - I FASCIA		
%	20,36%	€
		195.267,02 €
Incremento spesa		
		226.546,39 €

RITENUTO di poter dare applicazione alla normativa sopra richiamata, in considerazione delle aumentate incombenze procedurali ed amministrative del personale ma anche per rendere applicabili i nuovi importi e percentuali contrattuali, ridefinendo e rideterminando il valore potenziale massimo delle posizioni organizzative in € 67.200,00 e, conseguentemente, la capacità assunzionale in € 210.321,39;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'11 bis del DL 135/2018 e s.m.i. e fatti comunque salvi eventuali limiti derivanti da vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa di personale e/o da norme contrattuali, in € 67.200,00 il valore potenziale massimo del trattamento accessorio riservato all'area delle posizioni organizzative, imputando la differenza rispetto al tetto del 2016 di € 50.975,00 alla capacità assunzionale rideterminata in € 210.321,39;
3. di demandare al Segretario Comunale ogni ulteriore adempimento esecutivo della presente deliberazione.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.143 del 13-10-20 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.159 del 24-11-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, 1 comma del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione viene pubblicata oggi 10/12/2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2020 al 25/12/2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA